

## **Delibera n. 8/99**

### **ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA D), DELLA LEGGE N. 481/95 NEI CONFRONTI DI ENEL SPA: CASO SOCIETA' CONSORTILE C.EN.T.O.**

#### **L'AUTORITA'**

Nella riunione del 3 febbraio 1999,

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con delibera 4 novembre 1998, n. 138/98 (di seguito: delibera n. 138/98), ha avviato istruttoria formale sui casi Consorzio Bardonetto e Società consortile C.EN.T.O. verso Enel Spa;
- l'Autorità, con delibera 3 febbraio 1999, n. 7/99, ha modificato la delibera n. 138/98 nella parte in cui fissava il termine di chiusura del procedimento avviato nei confronti dell'Enel Spa relativamente al caso del Consorzio Bardonetto, assegnando alle parti un ulteriore termine per la presentazione di documenti e memorie;

Visti:

- gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della medesima legge;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: direttiva 96/92/CE), concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 aprile 1998, n. 128;
- lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE nel testo sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 19 febbraio 1999 e diffuso dagli organi di stampa;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996, concernente l'attribuzione all'Enel Spa .....della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
- il Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

- la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 121/98, recante "Diffida dall'adozione di comportamenti in contrasto con gli obblighi relativi al ritiro delle eccedenze di energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

Visto il documento "Proposta di delibera per l'adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 nei confronti di Ener I Spa: caso società consortile C.EN.T.O." 8PROT.AU/99/019);

Considerato quanto segue:

### 1. Premessa

Con lettera in data 3 febbraio 1998 il Consorzio Bardonetto, con sede legale in corso Duca degli Abruzzi 14, 1028 Torino, ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), chiedendone l'intervento, la controversia insorta con l'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini 3, 00198 Roma (di seguito: Enel), in relazione al rifiuto opposto da quest'ultima di prestare all'impianto idroelettrico denominato "centrale di Bardonetto", sito nel comune di Locana, frazione Bardonetto (Torino) - di cui il Consorzio Bardonetto avrebbe avuto la disponibilità in forza di contratto d'affitto stipulato con l'Azienda Energetica Municipalizzata Torino Spa, con sede legale in via Bertola 48, 10128 Torino (di seguito: AEM) - i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dalla centrale in questione e destinata al consumo dei singoli soci consorziati.

### 2. I fatti

Con lettera in data 15 dicembre 1997, il Consorzio Bardonetto ha chiesto all'Enel la prestazione dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia prodotta dalla "centrale di Bardonetto" per gli usi delle singole imprese consorziate.

Tale richiesta veniva avanzata ai sensi dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), in quanto l'energia elettrica prodotta dalla centrale di Bardonetto sarebbe stata consumata dai singoli soci in misura esattamente corrispondente alle loro quote di partecipazione al consorzio (cosiddetta pro quota), ritenendo tale fattispecie assimilabile alla produzione per uso proprio e, in quanto tale, rientrante nella disciplina di cui al citato articolo 22.

L'Enel, con nota inviata al Consorzio Bardonetto in data 4 marzo 1998, motivava il proprio rifiuto a fornire i servizi richiesti sostenendo che, anche nell'ipotesi di ripartizione dell'energia elettrica prodotta dalla centrale in misura pro quota, fosse necessaria l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91 e che, pertanto, in carenza di tale autorizzazione, non sussistevano i presupposti per la stipula delle convenzioni relative ai servizi richiesti.

Con nota in data 21 marzo 1998, indirizzata per conoscenza anche all'Autorità, il Consorzio Bardonetto chiedeva al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) di fornire la propria interpretazione sulla natura dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91 e, in particolare, sulla necessità di quest'ultima nel caso di consorzi che organizzano il riparto dei propri consumi in misura pro quota. Tale richiesta non risulta, allo stato, evasa dal Ministero.

### 3. Risultanze istruttorie

### 3.1 Attività istruttorie

Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto al Consorzio Bardonetto e all'Enel l'invio di documentazione. Sulla base della documentazione trasmessa dalle parti, nonché a seguito di un incontro tecnico tenutosi il 9 giugno 1998 tra funzionari dell'Autorità e rappresentanti dell'Enel, sono stati effettuati gli accertamenti preliminari. Con delibera 4 novembre 1998, n. 138/98, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale sul caso in oggetto, assegnando alle parti il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della delibera, per la presentazione di memorie scritte e per la richiesta dell'audizione finale. La comunicazione alle parti della delibera in parola è avvenuta, quanto al Consorzio Bardonetto, a mezzo lettera raccomandata dell'Autorità datata 24 novembre 1998 e pervenuta in data 1 dicembre 1998, quanto all'Enel, a mezzo lettera raccomandata dell'Autorità datata 24 novembre 1998 e pervenuta in data 2 dicembre 1998. L'Enel ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento e copia degli stessi; la consegna dei documenti è avvenuta in data 3 dicembre 1998. L'Enel, con nota inviata all'Autorità in data 13 gennaio 1999 (prot. A/3), anticipata via telefax il medesimo giorno, oltre quindi la scadenza del termine per il deposito di memoria, ha chiesto una proroga dello stesso termine, provvedendo nondimeno alla trasmissione di una memoria a mezzo telefax in data 19 gennaio 1999 (prot. A/6).

Nel corso dell'istruttoria gli uffici dell'Autorità hanno acquisito, in data 29 gennaio 1999, copia di una "Convenzione di affitto e di manutenzione e gestione di centrale idroelettrica" (di seguito: Convenzione di affitto) in essere tra il Consorzio Bardonetto e l'AEM di Torino da cui non si evinceva chiaramente se l'impianto denominato "centrale Bardonetto" per il quale il Consorzio aveva fatto richiesta dei servizi di rete coincidesse con quello indicato all'articolo 1 della Convenzione di affitto come "centrale idroelettrica di Pont Canavese". Inoltre, dal testo della Convenzione non risultava con certezza la disponibilità, da parte del Consorzio Bardonetto, dell'impianto in relazione al quale erano stati richiesti all'Enel i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze.

L'Autorità ha ritenuto, quindi, opportuno acquisire ulteriori e documentati chiarimenti in ordine all'effettiva disponibilità da parte del Consorzio Bardonetto della "centrale di Bardonetto".

A tal fine, con delibera 3 febbraio 1999, n. 7/99, comunicata in data 11 febbraio 1999, l'Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, assegnando alle parti un ulteriore termine per la presentazione di documenti e memorie.

Il Consorzio Bardonetto, con lettera datata 1 marzo 1999, ha trasmesso all'Autorità copia del "Contratto integrativo della convenzione di affitto e di manutenzione e gestione di centrale idroelettrica" datato 1 marzo 1999, dal quale si evince che la centrale per la quale il Consorzio Bardonetto ha richiesto all'Enel la prestazione dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze è la medesima di quella oggetto della Convenzione di affitto e che la disponibilità della centrale è subordinata alla stipula da parte del Consorzio Bardonetto delle convenzioni di vettoriamento e di scambio sulla base del riparto pro quota dell'energia prodotta dall'impianto.

L'Enel, con lettera datata 2 marzo 1999 (prot. A/19), ha provveduto a trasmettere, all'Autorità, nuovamente e tempestivamente, una memoria scritta sul caso in oggetto.

### 3.2 Argomentazioni delle parti

#### *Consorzio Bardonetto*

Il Consorzio Bardonetto ha contestato il rifiuto opposto dall'Enel alla richiesta di prestazione dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dall'impianto denominato "centrale di Bardonetto" sostenendo che nel caso, come quello di specie, in cui ciascun socio preleva l'energia generata dall'impianto in parola in misura esattamente corrispondente alla quota di partecipazione sociale (cosiddetta pro quota) non si abbia "libera circolazione" ma si tratti di mero autoconsumo, per il quale non necessiterebbe l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministro dell'industria), di cui all'articolo 23 della legge n. 9/91, in quanto attività libera e, pertanto, ricadente nella disciplina contenuta nell'articolo 22 della stessa legge.

*Enel Spa*

L'Enel ha motivato il proprio rifiuto a concedere i servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze richiesti dal Consorzio Bardonetto sostenendo che l'autorizzazione ministeriale per la libera circolazione dell'energia sia necessaria per tutte le fattispecie di autoproduzione in ambito consortile, indipendentemente dalle specifiche modalità di ripartizione tra le singole imprese consorziate dell'energia autoprodotta. Una tale interpretazione sarebbe suffragata, altresì, dal comportamento silente del Ministero dell'industria, in ordine alla questione prospettata dal Consorzio Bardonetto sulla necessità o meno dell'autorizzazione ex articolo 23 della legge n. 9/91 nel caso di consorzi organizzati in misura pro quota.

Infine, l'Enel ha sostenuto l'inapplicabilità della norma contenuta nell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 per i casi concernenti produttori terzi, in quanto questi non sarebbero assimilabili agli utenti di cui alla norma richiamata.

#### 4. Valutazione giuridica

##### **4.1 Diritto di accesso alla rete**

In attuazione delle previsioni contenute nel Piano Energetico Nazionale del 1988, la legge n. 9/91 ha definito il regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica introducendo, con gli articoli 20 e 22, principi di maggiore liberalizzazione del settore rispetto alla normativa preesistente.

L'articolo 20, comma 1, consente la produzione per uso proprio dell'energia anche al caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

L'articolo 22, recante il "Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate", al primo comma dispone che la produzione da fonti rinnovabili ed assimilate non è soggetta né alla riserva a favore dell'Enel, né ad autorizzazione; al secondo comma prevede l'obbligo in capo ai "soggetti interessati" di comunicare al Ministero dell'industria, all'Enel e all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, l'intenzione di procedere all'installazione di un impianto; al terzo comma prevede che le eccedenze di energia elettrica vengano cedute all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308; al quarto comma attribuisce al Ministero dell'industria il compito di approvare la convenzione-tipo che regolerà la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento; al quinto comma affida al Comitato interministeriale dei prezzi il compito di determinare i relativi corrispettivi (...).

Dal quadro normativo così definito appare possibile per un soggetto che abbia la disponibilità, ovvero che abbia una quota di partecipazione in un impianto di produzione, utilizzare per uso proprio la quota dell'energia elettrica prodotta corrispondente alla quota di partecipazione.

Ciò che rileva, quindi, non è la veste giuridica del "soggetto" (non avendo rilievo, infatti, l'eventuale organizzazione in forma associativa), ma il suo configurarsi quale utilizzatore di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile o assimilata che intende produrre energia e consumarla per il proprio fabbisogno.

L'articolo 23 della legge n. 9/91, nel disciplinare la circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate, prevede che, al di fuori del caso di uso proprio, la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", possa avvenire solo previa autorizzazione del Ministro dell'industria, sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

## 4.2 L'applicabilità delle norme

Nella norma in esame la necessità dell'autorizzazione discende dal fatto che la libera circolazione, in quanto vero e proprio trasferimento di energia elettrica tra soggetti individuati, costituisce una deroga alla riserva – esistente fino all'entrata in vigore del decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE) - a favore dell'Enel in materia di cessione di energia elettrica a terzi. Diversamente, nel caso del Consorzio Bardonetto, l'energia elettrica prodotta sarà consumata, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita, solo dai soci del consorzio ed in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione: il che concreta un caso di uso proprio dell'energia e non di libera circolazione della stessa. Fattispecie, questa, che non rientra, invero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 23 della legge n. 9/91, ma in quella di cui al precedente articolo 22 che, come è noto, non prevede la necessità dell'autorizzazione ministeriale.

Dall'esame della normativa sopra richiamata emerge, quindi, la illegittimità del rifiuto opposto dall'Enel alla prestazione dei servizi richiesti dal Consorzio Bardonetto.

Peraltro, è nota l'operatività, tra l'Enel e soggetti aventi la medesima natura giuridica del Consorzio richiedente, di convenzioni di vettoriamento e scambio, nelle cui premesse viene riconosciuto che l'impianto, la cui "...energia elettrica prodotta ... è di competenza esclusiva dei soci consorzisti nei limiti delle relative quote comunicate...", rientra nel regime giuridico di cui all'articolo 22 della legge n. 9/91. In tali casi, l'Enel non ha mai ritenuto che l'autorizzazione ministeriale, ex articolo 23 della legge n. 9/91, fosse necessario presupposto per la stipula delle relative convenzioni. Ciò posto, risulta difficilmente comprensibile il fatto che l'Enel, nel caso di specie, sostenga la tesi opposta arrivando ad attribuire al silenzio del Ministero dell'industria sulla richiesta di parere avanzata dal Consorzio Bardonetto sulla necessità o meno dell'autorizzazione per i consorzi pro quota l'adesione alla propria tesi.

Il rifiuto dell'Enel di prestare al Consorzio Bardonetto i servizi di rete richiesti è altresì in contrasto con gli obblighi di interesse economico generale di cui all'articolo 5 della Convenzione di concessione 28 dicembre 1995 (Obblighi del servizio universale) dove, espressamente, vengono imposte all'Enel, in quanto soggetto concessionario, le obbligazioni di interesse economico generale derivanti dalle disposizioni della legge n. 9/91 in materia di scambio, vettoriamento e cessione nonché l'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento tra i soggetti richiedenti. Le obbligazioni connesse all'accesso alla rete, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE, permarranno in capo all'Enel fino alla costituzione della società per azioni che assumerà la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale.

Con l'entrata in operatività della prevista nuova organizzazione del sistema elettrico viene completamente liberalizzata l'attività di produzione e vendita di energia elettrica e conseguentemente viene attribuito il diritto di accesso alla rete a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole tecniche e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità; senza che sia necessario alcun atto autorizzativo. Dal che consegue l'implicita abrogazione della norma contenuta nell'articolo 23 della legge n. 9/91.

Il Consorzio Bardonetto risulta, poi, in possesso dei requisiti risultanti dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE per l'esercizio dell'attività di autoproduzione (articolo 2, comma 2) laddove "l'autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio... nonché per uso ... degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ...". In definitiva, dalla norma appena richiamata è dato desumere che non sia più necessario un atto autorizzativo alla libera circolazione in ambito consortile e che l'energia elettrica prodotta dallo stesso debba provenire da impianti utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili. Il che è ulteriore conferma dell'implicita abrogazione dell'articolo 23 della legge n. 9/91.

## 4.3 Modalità per l'accesso al servizio di vettoriamento

Per quanto attiene alle modalità di accesso alla rete, la normativa di riferimento è oggi contenuta nella deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99). Tale deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di uso delle stesse relativamente alle destinazioni dell'energia elettrica consentite dalla legge individuando, tra l'altro, le modalità di erogazione del servizio di vettoriamento.

La deliberazione n. 13/99 costituisce, quanto alla materia in questione, il sopravvenuto riferimento normativo dal quale, pertanto, non può prescindersi anche nella valutazione della fattispecie in esame, non potendosi fare a meno, nella vigenza della nuova disciplina di accesso ai servizi di rete, di attribuire alla richiesta avanzata dal Consorzio Bardonetto gli effetti oggi derivanti dalla normativa sopravvenuta.

La richiesta presentata dal Consorzio Bardonetto, infatti, si configura come "pendente" alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 13/99 e, pertanto, in applicazione del principio generale della conservazione degli atti e dei procedimenti, costituisce, con il rifiuto opposto dall'Enel, presupposto per l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della medesima deliberazione, diretto eventualmente ad ordinare al soggetto, che in via transitoria è responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di dar seguito alla richiesta di vettoriamento, una volta verificato che il servizio richiesto sia compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. La sequenza temporale degli atti del procedimento e l'innestarsi della disciplina sopravvenuta in ordine alle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti consente di valutare come positivamente assolti gli oneri connessi al principio del contraddittorio. L'Enel, infatti, avrebbe potuto dedurre, nella memoria trasmessa in data 2 marzo 1999, il proprio rifiuto alle richieste del Consorzio Bardonetto anche con riferimento al parametro della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale che solo, secondo la nuova disciplina, avrebbe giustificato il rigetto della richiesta.

## **5. Conclusioni**

Ne consegue, che la richiesta del Consorzio Bardonetto presenta le condizioni previste dal quadro normativo vigente per l'accesso ai servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze e risulta compatibile con l'assetto definito dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE.

Le risultanze dell'istruttoria complessivamente svolta non evidenziano, inoltre, elementi in fatto ed in diritto tali da far venire meno gli obblighi previsti dal quadro di riferimento sopra delineato.

Inoltre si può evidenziare come l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 13/99, sia in linea con un'interpretazione più volte ribadita dalla stessa Autorità in merito alla identificazione della categoria degli utenti: tali dovendosi intendere non già e non solo quelli finali, destinatari del servizio di fornitura di energia elettrica, ma tutti i soggetti che si avvalgono delle attività connesse al servizio elettrico inteso nelle sue varie fasi di filiera.

Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando la normativa sopra richiamata e tenga un comportamento lesivo nei confronti dei diritti del Consorzio Bardonetto;

Ritenuto che tale comportamento potrebbe cagionare un danno economico allo stesso Consorzio Bardonetto qualora l'Enel insistesse nell'opporsi alla richiesta dei servizi di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze richiesti;

Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti del Consorzio Bardonetto costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95 e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 13/99;

Su proposta del prof. Sergio Garribba,

## **ORDINA**

All'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini 3, Roma, di dar seguito, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, alle richieste di vettoriamento, scambio e ritiro delle eccedenze dell'energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico denominato "centrale di Bardonetto", sito in comune di Locana, frazione Bardonetto (Torino) avanzate dal Consorzio Bardonetto, con sede legale in corso Duca degli Abruzzi 14, 1028 Torino, inviando le relative proposte contrattuali.

## **DELIBERA**

Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, via G. B. Martini 3, 00198 Roma e al Consorzio Bardonetto, corso Duca degli Abruzzi 14, 10128 Torino, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.